

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,***

***GESTIONE E CONTROLLO***

***EX D. LGS. 231/01***

***versione n.1,***

***approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01/12/2010***

## DEFINIZIONI

**“ISI PLAST” o “Società”**: “ISI PLAST S.p.A.”, con sede legale in Correggio, Via Modena 46

**“Attività a rischio”**: le attività di ISI PLAST S.p.A. esposte al rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto.

**“Decreto”**: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

**“Destinatari”**: coloro ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, cui verrà consegnata una copia dello stesso o un suo estratto.

**“Dipendenti”**: le persone fisiche che non rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente e che sono legate a ISI PLAST S.p.A. da un rapporto di lavoro subordinato.

**“Modello”**: il Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/01.

**“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

**“Organi sociali”**: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di ISI PLAST S.p.A., nonché i relativi membri.

**“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, come da concetto desunto dal codice penale, ai sensi del quale (artt. 357, 358 e 359 c.p.), rientrano in tale categoria: i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio ed i soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità.

**“Reati”** le fattispecie di reato tassativamente previste dal D. Lgs. 231/01 e da successive modifiche ed integrazioni.

## PARTE GENERALE

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa a carico di persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica**

Con l'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Legislatore ha parzialmente attuato la Legge delega n. 300/2000, che, a sua volta, ha recepito normative sopranazionali quali la Convenzione del 26 maggio 1997 (relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 relativa alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Detto Decreto (come integrato dal D.M. n. 201 del 2003 e da successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità di persone giuridiche, società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, semplicemente "enti" o, al singolare, "ente"), per attività illecita derivante dalla commissione di alcuni reati, posti in essere a vantaggio e/o nell'interesse dell'ente, da parte di:

- persone fisiche poste in posizione apicale;
- persone fisiche sottoposte all'altrui direzione e controllo.

Ciò significa che, in caso di commissione di uno o più reati espressamente previsti dalla legge ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale ovvero di un sottoposto, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente, se dalla commissione del reato o dei reati l'ente abbia tratto un vantaggio o un interesse.

La responsabilità dell'ente è, invece, esclusa, se la persona fisica ha commesso il reato ad esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

L'ente è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio o con il fondo comune e la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

### **1.2 I soggetti destinatari**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto, la normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti si applica a:

- Enti dotati di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.p.a., S.r.l., SapA, Cooperative, Associazioni riconosciute, Fondazioni, altri enti privati e pubblici economici.
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, quali, a titolo esemplificativo, S.n.c. e S.a.s. anche irregolari, Associazioni non riconosciute.

Restano, invece, esclusi dalla soggezione alla normativa in esame:

- ✓ le imprese individuali (sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità, *Cass., 22.04.2004, n. 18941*);
- ✓ lo Stato;
- ✓ le Regioni;
- ✓ le Province;
- ✓ i Comuni;
- ✓ altri enti pubblici non economici;
- ✓ partiti politici;
- ✓ sindacati.

### **1.3 Le fattispecie di reato (i c.d. "reati presupposto")**

L'insorgenza della responsabilità in capo all'ente non è conseguente alla commissione di qualsiasi reato, bensì di quelli esclusivamente previsti dalla legge.

Allo stato, i c.d. "reati presupposto" sono i seguenti:

#### **a. Reati contro la pubblica Amministrazione**

- malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.).

**b. Reati contro il patrimonio**

- truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

**c. Reati contro la fede pubblica**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**d. Reati societari**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - aggio (art. 2637 c.c.);
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.).
- e. Reati di terrorismo**
- tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- f. Reati contro o nei rapporti con la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale**
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
  - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.);
  - tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( art. 583- bis co. 1-2, c.p.).
- g. Reati finanziari**
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf);
  - manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf).
- h. Reati transnazionali**
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
  - contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73);
  - associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90);
  - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, *escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona* (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5)c.p.p.)

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

**i. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni gravi e gravissime (art.590 c.p.).

**l. Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego**

- ricettazione (art.648 c.p.);
- riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).

**m. Reati informatici**

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art..615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.c);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Si segnala, infine, che, mentre era in corso la realizzazione del presente Modello, la L.94/2009, entrata in vigore l’8 agosto 2009, ha previsto l’inserimento nel Decreto dell’art.24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i **delitti di criminalità organizzata**; successivamente la L. n.99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha inserito il nuovo art. 25-bis.1., riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per **delitti contro l’industria e il commercio**, e introdotto il nuovo art.25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di **violazione del diritto d’autore** e per il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**.

## **1.4 Le sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;

- pubblicazione della sentenza.

La principale finalità dell'apparato sanzionatorio e dei suoi peculiari criteri commisurativi è di rendere diseconomiche condotte che perseguano o accettino il rischio della commissione di reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

#### **1.4.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10 e 11 del Decreto)**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,22 ed un massimo di € 1.549,37 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

#### **1.4.2 Le sanzioni interdittive (artt. 9, comma 2 e 13 del Decreto)**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima, quali:

- in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- in caso di profitto di rilevante entità;
- in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Al contrario, nei casi di profitto di irrilevante entità e di reato commesso nel prevalente interesse del soggetto-reo, le sanzioni interdittive non trovano applicazione.

#### **1.4.3 La confisca**

È una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### 1.4.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

#### 1.5 L'efficace attuazione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità

Un aspetto fondamentale delineato dal Decreto è l'innovativo concetto – per la realtà italiana – di Modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire i reati elencati nel precedente paragrafo 1.3.

L'importanza di detto documento è notevole, se si considera che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, l'ente non incorre in responsabilità se, tra l'altro, *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

In pratica, il Legislatore ha inteso legare la responsabilità dell'ente alla mancata osservanza di regole di organizzazione, previamente definite, la cui corretta applicazione consente di minimizzare il rischio di commissione del reato; di conseguenza, l'adozione del Modello, pur non essendo imposta *ex lege*, è di indubbia utilità nel prevenire la commissione di reati, nonché la loro reiterazione.

A ciò aggiungasi, inoltre, che il Modello può spiegare la propria efficacia, anche se introdotto successivamente alla commissione del reato. Al riguardo:

- nel caso in cui il reato sia già stato commesso ed il Modello non ancora predisposto, se il Modello viene adottato prima del dibattimento di primo grado, lo stesso può concorrere ad evitare all'ente l'applicazione delle più gravi sanzioni interdittive (art. 17, lett. b), nonché una sensibile riduzione delle pene pecuniarie (art. 12, comma 2, lett. b, e comma 3);
- l'adozione del Modello può avvenire anche a sentenza di condanna già emessa, al fine di ottenere la conversione delle sanzioni interdittive *ex art. 78*; a patto che, oltre alla concorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 17, se ne documenti l'adozione entro 20 giorni dalla notifica della sentenza.

In definitiva, l'adozione di un Modello, preventiva o successiva alla commissione di un reato da parte della Società, può avere ripercussioni sia sull'*an* (cioè sulla concreta applicazione), che sulla natura (cioè sulla tipologia) stessa delle sanzioni.

## 2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ISI PLAST S.p.A.

### 2.1 L'oggetto Sociale di ISI PLAST

La società ha per oggetto le seguenti attività:

A) industria per la realizzazione e lo stampaggio di imballaggi, lavorazioni e manufatti in materie plastiche ed affini per l'industria, l'artigianato, l'agricoltura, l'edilizia, i servizi e il consumo;

B) trasformazione di beni così come descritti ai precedenti punti;

C) commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di beni così descritti ai precedenti punti;

D) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non come attività principale né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, joint venture, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, gruppi europei di interesse economico. La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico. La società può altresì esercitare il coordinamento e il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, e finanziarie utili ed opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle

norme che ne disciplinano l'esercizio con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.

## **2.2 L'Assemblea**

L'assemblea rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge (artt. 2364 e 2365 del codice civile).

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo.

## **2.3 L'Organo Amministrativo**

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 membri ad un massimo di 7 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o se richiesto da un Amministratore o dal Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione; nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

## **2.4 Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri e di due membri supplenti, si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Il Consiglio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il controllo contabile è esercitato a scelta dell'assemblea da un revisore contabile, da una società di revisione o dal collegio sindacale.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.

# **3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ISI PLAST S.p.A.**

## **3.1 Gli obiettivi perseguiti da ISI PLAST S.p.A. con l'adozione del Modello**

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/01, ISI PLAST ha deciso di dotarsi di un proprio Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto; in particolare, la Società ha deliberato di predisporre un documento contenente un insieme coerente di regole, procedure, disposizioni, che incidono sulla struttura, sul funzionamento dell'ente e sulla sua modalità di rapportarsi all'interno e con i terzi.

Come anticipato, l'adozione del Modello non è obbligatoria; la scelta di ISI PLAST è, tuttavia, fondata sulla convinzione che l'efficacia di un idoneo Modello non rilevi solo in virtù della possibilità di esonero dalla responsabilità dell'ente, ma migliori l'efficienza stessa dell'intero sistema societario, determinando, altresì, una maggiore competitività rispetto ai concorrenti.

## **3.2 Le fasi di realizzazione del Modello**

Nel corso della realizzazione del proprio Modello, ISI PLAST ha svolto un'intensa attività, articolata nelle fasi di seguito descritte.

### **3.2.1 Raccolta e analisi della documentazione**

Nel corso di tale fase, ISI PLAST si è concentrata preliminarmente nella raccolta e nell'analisi, in particolare, della seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- organigramma;

- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure.

Tale documentazione costituisce la piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società.

### **3.2.2 Identificazione delle attività a rischio**

Tale attività è stata attuata attraverso l'analisi della struttura aziendale, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di commissione di ciascuna ipotesi di reato indicata dalla legge.

Al fine di poter identificare le aree aziendali a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono state condotte interviste dirette ai responsabili di ciascuna singola area aziendale ed i risultati delle interviste sono stati verbalizzati.

A conclusione di tale fase, dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emersa la sussistenza di profili di rischio di commissione di alcune ipotesi di reato.

### **3.2.3 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio**

Tale attività ha avuto lo scopo di individuare, tramite interviste dirette ai responsabili delle aree aziendali a rischio, le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato. Anche il risultato di tale attività è stato documentato in specifiche schede.

### **3.2.4 Gap analysis**

In seguito all'identificazione ed all'analisi dei presidi al rischio già presenti, ISI PLAST si è concentrata proprio sul confronto tra la situazione di rischio e detti presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

### **3.2.5 Definizione dei protocolli**

All'individuazione delle aree aziendali effettivamente a rischio, ha fatto seguito, per ciascuna di esse, la definizione di un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: in sostanza, un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli hanno il compito di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

### **3.2.6 Redazione e diffusione del Modello organizzativo e gestionale**

Nell'ultima fase, l'attività di ISI PLAST si è concentrata nella redazione del Modello di organizzazione e gestione.

## **3.3 La Struttura del Modello**

Il Modello adottato da ISI PLAST è composto da due Parti: Parte generale e Parte speciale.

Nella Parte generale vengono illustrati le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/01, l'organizzazione della Società, gli obiettivi perseguiti da ISI PLAST con l'adozione del Modello, le fasi di realizzazione del Modello, la diffusione del Modello, la formazione e l'informazione sullo stesso, il sistema disciplinare e sanzionatorio e le caratteristiche e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte speciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- ✓ Sezione 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il patrimonio;
- ✓ Sezione 2 - Reati societari;
- ✓ Sezione 3 – Reati commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene a salute sul lavoro

Dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, di terrorismo, contro la personalità individuale e la vita e l'incolumità individuale, finanziari, transnazionali e informatici, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In un successivo momento la Società verificherà la sussistenza o meno della possibilità di commissione di uno o più reati introdotti dalle norme entrate in vigore nel mese di agosto 2009 ed evidenziate nel precedente paragrafo §1.3.

### **3.4 La Finalità del Modello**

La finalità del presente documento si riscontra nella chiara convinzione di ISI PLAST in merito alla stessa funzione del Modello. La Società è ferma nel ritenere che un idoneo Modello di organizzazione e gestione possa sensibilizzare tutti i dipendenti e collaboratori in genere all'adozione di comportamenti corretti nell'espletamento delle proprie attività, in modo tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto o la loro reiterazione.

In particolare, la finalità del Modello è quella di:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla stessa Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti e i partner della Società della portata della normativa, nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da ISI PLAST ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui quest'ultima si ispira;
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i Partner della Società che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, regolamenti, norme di vigilanza, regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societaria cui ISI PLAST si ispira.
- informare i collaboratori esterni, i consulenti ed i partner della Società delle gravose sanzioni amministrative applicabili a ISI PLAST nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali, mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

### **3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche**

ISI PLAST ha adottato il Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente, oltre che dell'adozione è, altresì, incaricato dell'efficace attuazione del Modello; vale a dire che dovrà provvedere alle successive modifiche e/o integrazioni del Modello, sentito il parere dell'OdV, il quale può altresì suggerire eventuali varianti migliorative alle quali giunge nell'espletamento della propria attività.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere con delibera all'aggiornamento del Modello in caso di:

- a) variazioni legislative;
- b) sviluppo di nuove attività di ISI PLAST, le quali dovranno essere preventivamente mappate e, se ritenute a rischio, regolamentate per mezzo di apposite procedure;
- c) cambiamento di regole di comportamento e/o procedure;
- d) modifica di funzioni e poteri dell'OdV;
- e) mutamenti nel sistema sanzionatorio.

## **4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE**

### **4.1 La diffusione del Modello**

ISI PLAST si occuperà della diffusione del presente Modello attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale.

### **4.2 La formazione del personale**

Al fine di perseguire un'ideale sensibilizzazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ISI PLAST, sotto il controllo dell'OdV, si occuperà della formazione nel seguente modo:

- la formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione;
- tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione;
- la partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello;
- la formazione deve fornire informazioni in merito al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 231/2001) e al Modello adottato dalla Società;
- della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione;
- la pianificazione della formazione deve prevedere sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

### **4.3 L'informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner**

ISI PLAST si dovrà attivare per la promozione del Modello anche nei confronti di collaboratori esterni, consulenti e partner, che operano a vario titolo nell'interesse della Società, ai quali dovrà essere, altresì, distribuito il Modello o un estratto dello stesso.

## **5. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **5.1 Principi generali**

Elemento essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte per la prevenzione dei reati di cui al Decreto e in genere, delle procedure interne previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dell'eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta prescritte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illiceità o meno della condotta tenuta.

### **5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti**

La violazione delle specifiche regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti di ISI PLAST, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori in relazione alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL INDUSTRIA GOMMA E PLASTICA, e precisamente:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

I comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello, unitamente alle misure sanzionatorie applicabili, sono di seguito elencati, in ordine di gravità crescente:

1. incorre nella misura sanzionatoria di più live entità, vale a dire il **richiamo verbale**, il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di una delle attività a rischio, uno o più comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
2. incorre nella misura sanzionatoria dell'**ammonizione scritta** il dipendente in caso di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. incorre nella misura sanzionatoria più grave, vale a dire la **multa in misura non eccedente l'importo di 3 (tre) ore della normale retribuzione**, il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero adotti, nell'espletamento di una delle attività a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
4. incorre nella misura sanzionatoria ancora più grave, vale a dire la **sospensione dal lavoro fino a 3 (tre) giorni** il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
5. incorre nella sanzione del **licenziamento disciplinare senza preavviso**, il dipendente che adotti, nell'espletamento di attività a rischio, comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

### **5.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti dalla stessa applicato.

### **5.4 Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti e partner**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, consulenti o partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

### **5.5 Le sanzioni nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

In caso di violazione, da parte di qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale delle procedure, delle regole di comportamento, nonché di qualsivoglia disposizione prevista dal presente Modello, l'OdV è tenuto ad informare tempestivamente sia l'intero Consiglio di Amministrazione sia l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno i più opportuni provvedimenti per l'applicazione delle idonee misure di legge.

## **6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

### **6.1 Individuazione dell'OdV**

L'art. 6 del Decreto individua un'esimente dalla responsabilità della Società se, ai sensi del medesimo art. 6, lett. b), *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

ISI PLAST, in ottemperanza al suddetto principio, ha optato per la formazione di un organo a composizione collegiale, costituito da almeno due membri ed attualmente composto da:

1. Prof. Avv. Massimo Lanotte
2. Dott. Andrea Sassi
3. Sig. Federico Spaggiari

Nell'espletamento della propria attività, i componenti dell'OdV potranno avvalersi della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne, che di volta in volta si rendano necessarie, nonché di specifiche professionalità di consulenti esterni.

Da un punto di vista maggiormente operativo, si sottolinea che l'OdV è dotato di un proprio regolamento, nel rispetto del quale dovrà provvedere all'espletamento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione di Isi Plast nomina, di volta in volta, i membri dell'OdV con delibera opportunamente motivata; sull'organo decisionale incombe, altresì, la costante vigilanza sull'operato dell'OdV, nonché sulla permanenza dei requisiti soggettivi che hanno consentito la nomina dei suoi membri.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni dalla nomina e potranno essere revocati, sempre dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) perdita dei requisiti soggettivi che ne hanno determinato la nomina;
- b) negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento delle attività loro affidate, nonché mancanza di buona fede;
- c) qualsivoglia ulteriore giusta causa.

### **6.2 I requisiti soggettivi dell'OdV e le cause di incompatibilità**

Nella scelta dei vari componenti dell'OdV, Isi Plast dovrà sempre avere riguardo ai seguenti fondamentali requisiti soggettivi:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve subire alcun condizionamento nell'espletamento di ogni sua attività, dal momento della nomina al concreto funzionamento quotidiano, né deve essere dotato di compiti operativi, che andrebbero a compromettere l'obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti interni/esterni all'ente. L'OdV è, inoltre, collocato in completa posizione gerarchica, al fine di evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti della Società, che, inevitabilmente, ne minerebbe l'indipendenza; in particolare, l'OdV di Isi Plast dipende esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, ai quali si rapporta per ciò che concerne il suo operato.
- **Professionalità ed onorabilità:** intesi innanzitutto come bagaglio di strumenti e tecniche di natura giuridica, aziendalista e di organizzazione, di cui l'OdV nel suo complesso deve essere dotato per svolgere al meglio l'attività ispettiva e di vigilanza. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere affidabile e, di conseguenza, costituito da membri onorabili e lontani da ogni posizione di conflittualità.
- **Continuità di azione:** che può essere garantita solo mediante la presenza di un organismo che si dedichi in maniera continuativa alla vigilanza del Modello, al fine di garantirne sempre la massima efficacia, senza tuttavia che, misure quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni ed eventuali relazioni periodiche diventino, spunti per una mera burocratizzazione delle attività dell'OdV.

In sede di nomina, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità. In particolare, i componenti dell'OdV:

- a) non devono essere componenti del Consiglio di Amministrazione di Isi Plast, né direttori generali dell'ente o della Società di revisione o revisori da questa incaricati;

- b) non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti del Consiglio di Amministrazione di Isi Plast, direttori generali dell'ente o della Società di revisione o con revisori incaricati dalla Società di revisione, né avere dette relazioni tra loro;
- c) non devono avere alcun conflitto di interesse con l'ente, che potrebbe pregiudicare l'indipendenza del proprio operato;
- d) non devono aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- e) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, in quanto persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità o in materia di mafia;
- f) non devono essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a:
  - ✓ pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
  - ✓ pena detentiva per aver commesso uno dei reati di cui al precedente paragrafo §1.3;
- g) non devono aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal precedente paragrafo.

### **6.3 Le funzioni e i poteri dell'OdV**

L'OdV dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari all'efficace svolgimento delle attività di:

- a) vigilanza sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- b) vigilanza sul funzionamento del Modello, accompagnata dalla verifica, nel tempo, della reale idoneità del medesimo a prevenire i reati elencati al precedente paragrafo
- a) cura dell'aggiornamento del Modello in caso di integrazione e/o modifica della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, evoluzione del mercato di riferimento o creazione di nuovi settori di attività di Isi Plast.

I membri dell'OdV, al fine di poter adempiere nel miglior modo a tutti i sopracitati doveri, nonché svolgere indipendentemente i loro compiti, dovranno essere dotati di:

- a) specifici poteri di iniziativa e controllo che permettano l'accesso, senza alcun tipo di restrizione, alla totalità di informazioni e documenti aziendali. Al riguardo, si precisa che il ricorso a detti poteri, da parte dell'OdV, dovrà avvenire nei limiti dei compiti e delle funzioni che gli sono attribuiti;
- b) adeguate risorse finanziarie, al riguardo, l'OdV dovrà essere dotato di un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione;
- c) supporto e collaborazione da parte delle varie strutture aziendali.

### **6.4 I flussi informativi verso l'OdV**

Tutti i soggetti facenti parte dell'organico aziendale e i collaboratori esterni, consulenti e partner sono tenuti a segnalare all'OdV qualsivoglia circostanza che potrebbe determinare l'insorgenza della responsabilità di Isi Plast ai sensi del D. Lgs. 231/01.

In particolare, le informazioni e i relativi flussi verso l'OdV sono identificati nel seguente modo:

- informazioni su base periodica, aventi ad oggetto:
  - a) verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nuove procedure formalizzate;
  - c) relazioni del Collegio Sindacale;
  - d) nuove circolari e Ordini di Servizio emanati dalla Società;
  - e) le schede "riepilogo incontri con la Pubblica Amministrazione";
  - f) eventuali criticità emerse in occasione di verifiche ispettive;
  - g) relazioni in merito agli sviluppi delle attività ispettive;
  - h) le schede "evidenza" relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- i) le schede “valutazione offerte e gare d’appalto”;
- j) check-list dei dati contabili;
- Informazioni su base occasionale, aventi ad oggetto tutte le informazioni utili concernenti il Decreto e l’attuazione del Modello di Isi Plast ed ottenute in via diretta, vale a dire tramite test di verifica sull’osservanza delle procedure.
- Informazioni su base occasionale, vale a dire ogni segnalazione o “denuncia” spontanea proveniente da dipendenti o soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti e partner di Isi Plast) ed aventi ad oggetto qualsivoglia informazione relativa all’applicazione del Decreto, all’efficacia del Modello nel suo complesso o ad eventuali rischi esistenti. Ogni segnalazione, anche anonima, dovrà avvenire in forma scritta e, a tal fine, viene creata un’apposita casella di posta elettronica (odv@isiplast.it), alla quale i sopraccitati soggetti potranno indirizzare le proprie segnalazioni. Chi volesse conservare l’anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, alla sede legale della Società, corrente in Correggio, via Modena 46. L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l’eventuale decisione di non procedere ad un’indagine interna. Resta inteso che l’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L’OdV, infine, dovrà essere informato in merito al sistema delle deleghe adottato da Isi Plast, comprese ogni successiva modifica intervenuta rispetto alla documentazione in suo possesso.

## **6.5 I flussi informativi dall’OdV: l’attività di reporting verso il vertice aziendale**

L’OdV è tenuto ad informare periodicamente il vertice aziendale in merito all’espletamento della propria attività.

In particolare l’OdV deve:

- immediatamente riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le segnalazioni c.d. urgenti ricevute e l’accertamento di eventuali profili di rischio di commissione di reato rilevante;
- annualmente sottoporre un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per ciò che concerne l’attività svolta.

In ogni caso, resta salvo l’obbligo dell’OdV di riferire al Presidente di Isi Plast, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.

**PARTE SPECIALE**

## 1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata ai principi generali ed alle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei dirigenti, dei collaboratori esterni, dei consulenti e dei partner, nonché dalle seguenti Sezioni:

- ✓ Sezione 1 - Reati contro la P.A. ed il patrimonio;
- ✓ Sezione 2 - Reati societari;
- ✓ Sezione 3 – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro.

In ciascuna Sezione vengono descritte:

- le fattispecie di reato;
- le attività a rischio di commissione dei reati;
- i comportamenti da adottare, al fine di evitare la commissione dei reati (che, complessivamente, costituiscono il “codice di comportamento”);
- le procedure da rispettare, al fine di evitare la commissione dei reati.

Dall’analisi delle risposte fornite in sede di intervista è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, di terrorismo, di riciclaggio, ricettazione e riutilizzo, contro la personalità individuale e la vita e l’incolumità individuale, finanziari, transnazionali e informatici, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In un successivo momento la Società verificherà la sussistenza o meno della possibilità di commissione di uno o più reati introdotti dalle norme entrate in vigore nel mese di agosto 2009 ed evidenziate nel precedente paragrafo §1.3 della Parte Generale.

## 2. I PRINCIPI GENERALI

Isi Plast ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per gli azionisti, per coloro che prestano attività lavorativa in Isi Plast, per i clienti e per la comunità nel suo complesso. Pertanto, Isi Plast ha promosso la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche alle procedure di vigilanza.

Oltre alle specifiche regole di comportamento che verranno individuate nelle singole Sezioni della presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello devono conformare la condotta della propria attività ai seguenti principi:

- correttezza della gestione delle operazioni, completezza e trasparenza delle relative informazioni, legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione;
- imparzialità, evitando di favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché ogni discriminazione in base ad età, stato di salute, sesso, religione, razza, opinioni politiche e culturali;
- riservatezza, mantenendo riservati i dati e le informazioni del sistema informativo, nonché tutti gli altri dati, ivi inclusi quelli personali ed aziendali, trattati in esecuzione dell’attività svolta, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

La Società, dal canto suo, si impegna a:

- a. valorizzare le risorse umane, anche attraverso un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali dei dipendenti;
- b. assicurare l’integrità fisica e morale dei dipendenti attraverso, rispettivamente, ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- c. evitare qualunque forma di molestia e/o violenza, psicologica, morale e sessuale nonché qualsiasi forma di emarginazione e danneggiamento psicologico e/o morale;
- d. operare nella gestione dell’azienda con criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato rapporto qualità/costo e conseguire una piena soddisfazione degli utenti;
- e. garantire l’allineamento continuo all’evoluzione tecnologica per conseguire i più elevati standard di qualità e dei servizi/prodotti forniti;

- f. individuare le migliori opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale per realizzare soluzioni/servizi innovativi.

L'azione di Isi Plast è, comunque, sempre e costantemente improntata all'assoluto rispetto della legislazione nazionale, della normativa di settore, della normativa elaborata e predisposta in seno all'Unione Europea, nonché di quella dei Paesi ove eventualmente si troverà ad operare, del presente Modello e delle procedure aziendali. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Isi Plast potrà giustificare comportamenti contrari.

### **3. LE REGOLE GENERALI**

#### **Rispetto delle leggi**

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge eventualmente la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

#### **Conflitto di interessi**

I Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse i seguenti:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con loro;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle condizioni di mercato oggetto di specifiche convenzioni o contratti.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa.

#### **Riservatezza**

La politica di privacy a cui si attiene la Società nel trattamento dei dati personali è fondata sui seguenti principi:

##### PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ

Il trattamento di dati personali è gestito nel tempo da apposite responsabilità individuate all'interno dell'organizzazione aziendale.

##### PRINCIPIO DI TRASPARENZA

I dati personali sono raccolti e trattati secondo i principi espressi dalla politica di Privacy adottata dalla Società, che deve essere posta, in qualsiasi momento, a disposizione dell'interessato.

##### PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DELLA RACCOLTA

I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi della raccolta.

##### PRINCIPIO DI FINALITÀ DELL'UTILIZZO

Le finalità del trattamento dei dati personali sono comunicate agli interessati al momento della raccolta. Eventuali nuovi trattamenti di dati, se estranei agli scopi dichiarati, sono attivati solo previa comunicazione di una nuova informativa all'interessato ed eventuale richiesta di consenso, quando richiesta dalla Legge. In ogni caso i dati personali non sono comunicati a terzi o diffusi senza il preventivo consenso dell'interessato, salvo che la Legge non disponga altrimenti.

##### PRINCIPIO DI VERIFICABILITÀ E QUALITÀ

I dati personali sono esatti ed aggiornati nel tempo; sono organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato la possibilità di sapere quali suoi dati sono stati raccolti e quali memorizzati, nonché di controllare la qualità e richiederne l'eventuale correzione, integrazione, cancellazione per violazione di legge od opposizione al trattamento.

#### PRINCIPIO DI SICUREZZA

I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.

#### **Comunicazioni all'esterno**

Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle regole professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare informazioni riservate attinenti le attività aziendali.

#### **Tutela dei beni aziendali**

Chiunque utilizza beni della Società è tenuto ad operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni dei beni stessi.

***SEZIONE 1***

***Reati contro la***

***Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio***

## 1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO** (art. 316-bis c.p.)

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Tale fattispecie criminosa si realizza attraverso la condotta di chi, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse).

Considerazioni generali:

il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva; pertanto, il reato può essere integrato anche con riferimento ad erogazioni già ottenute in passato, che non vengano destinate alle finalità per le quali erano stati erogate.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello utilizzano indebitamente (vale a dire per finalità differenti) erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati) ricevute, ad esempio, per assunzioni del personale, per attività di formazione del personale o di ausiliari, per ristrutturazione di immobili o adeguamento della sicurezza.

2. Uno o più Destinatari del Modello, con consapevolezza, supportano o partecipano o ancora concorrono nel reato commesso da propri assicurati o propri garantiti, a mezzo del rilascio di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie emesse proprio per consentire la percezione di erogazioni pubbliche non correttamente utilizzate.

### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO** (art. 316-ter c.p.)

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 Euro a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Questo reato si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Considerazioni generali:

il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute; pertanto, a nulla rileva il successivo utilizzo di dette erogazioni.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello percepiscono indebitamente (vale a dire, senza averne diritto) erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati) mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

2. Uno o più Destinatari del Modello, con consapevolezza, supportano, partecipano o concorrono nel reato commesso da propri assicurati o propri garantiti a mezzo del rilascio di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie emesse proprio per consentire la percezione di erogazioni pubbliche non dovute.

### **CONCUSSIONE** (art. 317 c.p.)

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione o dei propri poteri, costringa taluno a procurare o promettere, a lui o ad altri, denaro o altre utilità non dovute.

Considerazioni generali:

il reato è proprio, in quanto il novero dei soggetti attivi è ristretto ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO** (art. 318 c.p.)

*Il pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetta la promessa, per compiere atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Il secondo comma dell'art. 318 c.p. tratta, invece, della c.d. corruzione (passiva) impropria susseguente, che si caratterizza per il già avvenuto compimento dell'atto di ufficio e per l'incriminazione della sola ricezione del denaro o dell'utilità e non anche dell'accettazione della promessa.

Considerazioni generali:

anche in questo caso si tratta di un reato proprio, che può essere commesso oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'amministratore giudiziario, dal commissario governativo o dal curatore fallimentare, qualora la retribuzione venga corrisposta in riferimento al compimento di un determinato atto.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello contattano Pubbliche Amministrazioni in ottica di una possibile preconstituzione di favori o collegamenti.
2. Uno o più Destinatari del Modello mettono in atto pressioni e/o sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo o omissivo, favorevoli o sfavorevoli per l'impresa.
3. Uno o più Destinatari del Modello riconoscono, in modo fittizio, provvigioni o somme o vantaggi di qualsivoglia natura a favore di pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle amministrazioni medesime.

#### **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (art. 319 c.p.)**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Considerazioni generali:

anche in questo caso il reato è proprio e vale quanto già detto a proposito della fattispecie di cui all'art. 318 c.p..

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello offrono denaro od altre utilità a pubbliche Amministrazioni per l'aggiudicazione di una gara o per l'attenuazione di un processo autorizzativo o ispettivo.

#### **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 319-bis c.p.)**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Tale articolo prevede l'inasprimento delle sanzioni con riguardo all'oggetto della corruzione, in particolare qualora si tratti di conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o ancora la stipulazione di contratti nei quali sia coinvolta l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. In tale ultimo caso, è necessario che la P.A. sia parte del contratto in senso sostanziale e che il pubblico ufficiale sia inserito nella medesima struttura amministrativa, mentre a nulla rileva che l'accordo abbia come oggetto l'intervento del funzionario corrotto nella fase di stipulazione di contratti.

#### **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter c.p.)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui i fatti che integrano corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello, in ipotesi di contenzioso giudiziario, versano un corrispettivo ad un cancelliere del Tribunale al fine di ottenere il deposito di memorie e/o documenti oltre la scadenza del termine fissato dal Giudice e/o dalla normativa vigente e tutto ciò a vantaggio della propria difesa.

### **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** (art. 320 c.p.)

*Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità (vantaggi) o anche solamente ne accetti la promessa, per compiere atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Esempi:

1. Vale quanto detto a proposito delle fattispecie di corruzione per un atto di ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, qualora l'azione sia diretta nei confronti di un soggetto incaricato di un pubblico servizio.

### **PENE PER IL CORRUTTORE** (art. 321 c.p.)

*Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Il reato si configura nel caso in cui il privato dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai propri doveri di ufficio ovvero per compensarlo del pregresso compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

Esempi:

1. Vale quanto detto a proposito delle fattispecie di corruzione per un atto di ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

### **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE** (322 c. p.)

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiutino l'indebita offerta di denaro o altra utilità.

Considerazioni generali:

si tratta di un reato di mera condotta, che si perfeziona con l'offerta o la promessa dell'utilità ovvero con la sollecitazione della promessa o dazione, le quali non devono essere accettate;

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello, al fine di ottenere il rilascio di un'autorizzazione necessaria all'attività di impresa, offrono denaro ad un pubblico ufficiale, il quale rifiuta detta offerta.

### **PECULATO, CONCUSSIONE CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI** (art. 322-bis c.p.)

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate*

*nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Questo articolo prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per quanto, invece, riguarda le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, esse si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Esempi:

1. Vale quanto detto per concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, qualora le richieste siano dirette ai soggetti indicati in questo articolo.

## **2. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO**

**TRUFFA – [quando viene commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640 com. 1° e 2°, num. 1 c.p.)**

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 ad euro 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 ad euro 1.549,00:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per sé o altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, forniscono alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640-bis c.p.)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello mettono in atto artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**FRODE INFORMATICA – [quanto viene commessa in danno dello stato di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640-ter c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Esempi:

1. Uno o più Destinatari del Modello intervengono, senza diritto, su dati contenuti in collegamenti telematici o manipolano la trasmissione di dati alla P.A., ad enti pubblici e ad Autorità di Vigilanza;
2. Uno o più Destinatari del Modello, una volta ottenuto il finanziamento da parte della P.A., violano il sistema informatico della medesima, al fine di modificare l'importo del finanziamento ottenuto legittimamente.

### **3. NOZIONE DI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"**

Per "Pubblica Amministrazione", si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.*).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.*).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

- Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357 c.p.)

*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

Il legislatore ha inteso definire solo la funzione amministrativa (e non anche la funzione legislativa e la funzione giudiziaria) in quanto l'individuazione dei soggetti che la esercitano generalmente crea non poche difficoltà.

Al riguardo, la definizione contenuta nell'art. 357, comma 2 c.p., individua innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa, mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina; in particolare è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Non solo, sempre l'art. 357, comma 2 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

In base alla giurisprudenza di legittimità, la quale fornisce un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche - sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche - tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Sembra invece pacifico poter escludere dal novero dei pubblici ufficiali, i soggetti che svolgono mansioni meramente preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo,

segretari amministrativi, geometri, ragionieri e ingegneri, a patto che non formino o manifestino, in specifici casi, la volontà della P.A.).

- Nozione di incaricato di un pubblico servizio (Art. 358 c.p.)

*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

Affinché un servizio possa definirsi pubblico è necessario che:

- sia disciplinato da norme di diritto pubblico (criterio positivo);
- non sia caratterizzato dalla presenza di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione (criterio negativo).

Perché l'attività svolta da un privato in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico possa essere intesa quale pubblico servizio è necessario accertare che ogni singola attività svolta nell'ambito di detto rapporto sia soggetta a una disciplina di tipo pubblicistico, non essendo al riguardo sufficiente l'esistenza di un semplice atto autoritativo di investitura del pubblico servizio.

In particolare, la giurisprudenza, al fine di riconoscere il carattere pubblicistico di un ente, ha individuato i seguenti criteri-chiave:

- sotto posizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, dalle sopra riportate considerazioni si evince che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni svolte, che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Trattasi, dunque, di attività di carattere accessorio e strumentale rispetto all'attività pubblica in senso stretto.

- Nozione di esercente un servizio di pubblica necessità (Art. 359 c.p.)

*Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

*1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*

*2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.*

#### **4. LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO**

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio, sono le seguenti:

- 1) gestione dei rapporti con la P.A.;
- 2) partecipazioni a bandi di gara indetti dalla P.A.;

come si evince dalla mappatura tenuta agli atti dalla Società.

## **5. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO**

### **5.1 Gestione dei rapporti con la P.A.**

Coloro che hanno rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. devono rispettare la procedura “P.04 – definizione dei rapporti con la P.A. - generale”.

Coloro che sono coinvolti in occasione di ispezioni e/o di verifiche da parte della P.A. devono rispettare la procedura “P.05 – definizione dei rapporti con la P.A. - ispezioni”.

Nel processo di assunzione del personale, l’area “risorse umane” deve rispettare la procedura “P.03 – procedura di selezione e gestione risorse umane”;

L’area “amministrazione e controllo di gestione” deve effettuare periodicamente le riconciliazioni bancarie e deve osservare le procedure sulla marginalità dei prodotti.

Tutti i dipendenti che sostengono spese nello svolgimento della propria attività lavorativa e per le quali chiedono il rimborso alla Società, devono rispettare la procedura “P.07 – rimborso nota spese”.

### **5.2 Partecipazione a bandi di gara indetti dalla P.A.**

Nella fase di partecipazione a bandi di gara indetti dalla P.A. tutti i dipendenti coinvolti nel processo devono rispettare la procedura “P.06 – procedura di definizione dei rapporti con la P.A. – gestione Gare d’Appalto”.

## **6. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO**

### **6.1 I principi di comportamento**

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

- attenersi alle seguenti condotte:
  - a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
  - b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
  - c) gestire e verificare costantemente, mediante il controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti pubblici sia svolto in modo lecito e regolare. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- evitare di:
  - a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
  - b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
  - c) relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando il soggetto sia portatore di interessi personali, diversi da quelli della Società.
- astenersi:
  - a) dall’usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per la Società;
  - b) dal richiedere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da

- altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) dall'usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, ottenuti mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l'omissione di informazioni dovute;
  - d) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di somme ai dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altri Enti Pubblici della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, a titolo di erogazioni, finanziamenti, contributi per scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinati;
  - e) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, allo scopo di:
    - vendere beni e servizi alla Pubblica Amministrazione o prestare alla stessa un servizio;
    - ottenere concessioni o licenze dalla Pubblica Amministrazione che, in altro modo, non si sarebbero potute ottenere;
    - ottenere trattamenti privilegiati o di favore da parte della Pubblica Amministrazione;
    - ottenere trattamenti agevolati da parte delle Autorità di Vigilanza e di controllo (Polizia giudiziaria, ecc.);
  - f) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
  - g) dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore (con ciò intendendosi un valore sino ad un massimo di € 300,00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società; in ogni caso, gli omaggi devono essere appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Omaggi di valore superiore devono essere considerati sponsorizzazioni e, come tali, essere trattati secondo le specifiche procedure aziendali;
  - h) dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) a un Pubblico Funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari;
  - i) dal porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;
  - j) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità nei rapporti con Rappresentanti delle Forze Politiche e/o di associazioni portatrici di interesse o loro familiari, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
  - k) dall'eludere i divieti di cui alle lettere da c) a f) e di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
  - l) dal ricorrere a mezzi di pagamento non previsti dalle procedure aziendali interne e/o da quelle indicate nel Modello, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;
  - m) dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità del valore indicativo superiore ad € 200,00 che possano condizionarne l'attività.

**SEZIONE 2**  
**Reati societari**

## **1. LE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI**

### **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.)**

*Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

### **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il

pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e, al contempo, deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;

Casistica:

- Uno o più Destinatari del Modello (Amministratori) espongono nel bilancio dichiarazioni non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi di ISI PLAST e nell'intenzione di risollevare le sorti della Società, ma con l'attuazione della loro condotta provocano un danno per i Soci o per i creditori.

#### **FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.)**

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Tale reato si configura nell'ipotesi di false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio; pertanto i soli soggetti attivi posso essere i revisori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri e, al contempo, deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società;

#### **IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti od altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

Casistica:

- uno o più Destinatari del Modello (Amministratori), mediante azioni od omissioni, impediscono lo svolgimento di controlli da parte de soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione.

### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Questo reato si realizza in caso di restituzione, anche simulata, del capitale ai soci ovvero nella liberazione dei medesimi dall'eseguirli, il tutto al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli Amministratori;

Casistica:

- il Consiglio di Amministrazione delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

### **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Questo reato si configura in due differenti ipotesi; in particolare, qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché nell'ipotesi in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- si tratta di un reato proprio ed i soggetti attivi coincidono con gli amministratori;

Casistica:

- Il Consiglio di Amministrazione delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge ad altra riserva obbligatoria.

### **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che:

- qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

Casistica:

- Gli Amministratori decidono di procedere all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all’art. 2357 c.c., 2359-bis ex., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

#### **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si realizza tramite la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori.

Si precisa che:

- il reato sussiste solo nel caso in cui dall’operazione derivi pregiudizio per i creditori;
- il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima dell’inizio del giudizio;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori;

#### **OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

Tale condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma c.c., da parte di Amministratori o Componenti di Consiglio di Gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori e/o i componenti di Consiglio di Gestione.

#### **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori ed i soci conferenti.

#### **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori provvedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Si fa presente che:

- il reato sussiste unicamente nel caso in cui dalla condotta dei liquidatori derivi un pregiudizio per i creditori;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente i liquidatori.

#### **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Tale reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere al fine di formare una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Casistica:

- Uno o più Destinatari del Modello, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinate anche del socio di maggioranza, predispone e produce documenti alterati o espone dichiarazioni non veritiere.

#### **AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Tale reato ha ad oggetto il compimento di una serie di condotte, da chiunque attuate, idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di qualsivoglia artificio, purché idoneo a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Casistica:

- Uno o più Destinatari del Modello diffondono sul mercato notizie false in grado di alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

#### **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Questa fattispecie criminosa ha ad oggetto l'attuazione di due differenti condotte: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto comunicare, nonché l'attuazione di qualsivoglia ostacolo all'attività delle suddette autorità, anche a mezzo di un comportamento omissivo.

Si precisa che:

- il reato è proprio ed i soggetti attivi possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Casistica:

- Uno o più Destinatari del Modello comunicano alle Autorità di Vigilanza e di Controllo un'informazione non veritiera, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## **2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI**

Dall'analisi delle procedure in essere e dalle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che le attività a rischio di commissione dei reati societari, sono le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- gestione dei rapporti con il revisore e con il collegio sindacale;

come si evince dalla mappatura tenuta agli atti dalla Società.

### **3. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI**

#### **3.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società**

Tutte le funzioni coinvolte nell'attività di formazione del bilancio devono rispettare la procedura "P.01 – procedura di formazione del bilancio di esercizio".

#### **3.2 Gestione dei rapporti con il revisore e con il Collegio Sindacale**

Tutti coloro che intrattengono rapporti con gli organi di controllo esterno devono rispettare la procedura "P.02 – procedura controlli esterni".

### **4. REGOLE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI**

#### **4.1 I principi di comportamento**

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01, i Destinatari del presente Modello devono:

- attenersi alle seguenti condotte:
  - a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
  - b) nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
  - c) nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire agli Azionisti ed agli Investitori di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
  - d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - e) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;
  - f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure aziendali fondate su tali norme;
  - g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
  - h) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse;
  - i) effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge;
  - j) improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche della Società ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;
- evitare di:
  - a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
  - b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscono di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;
  - c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;

- astenersi:
- a) dall'abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti;
  - b) dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  - c) dall'alterare e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti in relazione alla stesura di eventuali prospetti informativi al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  - d) dall'omettere dati ed informazioni al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
  - e) dal restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
  - f) dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;
  - g) dal ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
  - h) dal formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;
  - i) dall'effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;
  - j) in fase di liquidazione, dal ripartire fra i soci i beni della Società prima del pagamento dei creditori sociali;
  - k) dal mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
  - l) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
  - m) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
  - n) dall'espone nella documentazione e nelle comunicazioni fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - o) dall'omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
  - p) dall'ostacolare il regolare esercizio delle funzioni proprie delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, anche e soprattutto in sede di ispezione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rifiuti pretestuosi, espressa opposizione, comportamenti ostruzionistici);
  - q) dall'utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
  - r) dall'utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo previa autorizzazione e presentazione di adeguata documentazione;
  - s) dal divulgare ai *mass media* informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

### **SEZIONE 3**

*Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul luogo di lavoro*

## **1. LE FATTISPECIE DI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

La presente parte speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime colposi di cui agli artt. 589 c.p. e 590, 3° co. c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro richiamate dall'art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001.

L'art. 25 septies è stato introdotto nel decreto dalla legge n. 123/2007 ed è stato successivamente modificato dal d.lgs. n. 81/2008.

### **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. L'elemento oggettivo del reato è costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima, che peraltro si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

### **LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 C. P.)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a 1239.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247 a 619 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619 a 1239.*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., "la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

*una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*la perdita di un senso;*

*la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, il soggetto non deve agire con coscienza e volontà di cagionare l'evento, essendo richiesto l'elemento colposo della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Entrambi i reati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Posto che assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente parte speciale è stata considerata, in particolare, il d.lgs. n. 81/2008 e la normativa collegata.

## **2. LE ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME**

In riferimento ai reati oggetto della presente parte speciale, non risulta possibile escludere in via aprioristica alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità dei settori e delle componenti aziendali.

Infatti, i reati oggetto della presente parte speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in ambito aziendale, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento dei predetti reati e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei differenti luoghi di lavoro della Società. Di conseguenza, le aree ritenute più a rischio sono i luoghi dove vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro, ad esempio gli uffici, il rischio di commissione di uno dei reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro, seppur presente, è valutato essere meno rilevante.

Per quanto attiene l'individuazione degli specifici rischi potenziali, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società in base alla legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dagli art. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto, ai fini della redazione della presente parte speciale, sono stati considerati i fattori di rischio riportati nei documenti di valutazione di rischi, redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

## **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalla normativa vigente e dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nella presente Parte Speciale e nel Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza, che formalizza, su base volontaria, i principi fondamentali contenuti nelle Leggi applicabili e nelle norme OHSAS 18001:2007 e UNI-INAIL.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica contiene:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispose un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

## **4. LE PROCEDURE SPECIFICHE DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME**

In adempimento a quanto richiesto dall'art. 30 d.lgs. n. 81/2008 la Società ha elaborato e adottato nell'ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza specifiche procedure finalizzate ad assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

4.1. *rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici:*

la società ha adottato la procedura P30A (Controlli periodici di attrezzature ed impianti), che pianifica l'attività di controllo sulle attrezzature e sugli impianti, al fine di garantirne il funzionamento in condizioni di sicurezza.

4.2. *attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti:*

la società ha adottato la **procedura P30B** (Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi), che "fissa le metodologie da applicare per identificare i pericoli, determinare i rischi associati ai pericoli identificati, eseguire la valutazione dei rischi ed individuare le azioni di controllo e miglioramento, nonché predisporre ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi emesso ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008. Tale procedura prevede anche i casi nei quali debba essere messo in atto un aggiornamento del procedimento di valutazione dei rischi, che può scaturire da nuove normative di riferimento, dal mutare di situazione aziendali, dai risultati degli studi e ricerche implementati, dall'adozione di soluzioni rese disponibili allo stato dell'arte.

4.3. *attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:*

la società ha adottato:

- la **procedura P30C1** (emissione e revisione del piano di emergenza interno), che ha l'obiettivo di garantire l'esistenza di una organizzazione sempre aggiornata per affrontare le situazioni di emergenza, nonché di tutti i documenti collegati, comprese le planimetrie di evacuazione e le istruzioni operative;

- la **procedura P30C2** (formazione del personale in relazione all'emergenza), che definisce le attività di informazione, formazione ed addestramento del personale in relazione al piano di emergenza, graduando il contenuto dell'addestramento e i programmi anche in funzione dei compiti previsti all'interno del piano per ogni categoria di personale individuata;

- la **procedura P30C3** (controllo periodico dei dispositivi tecnici per la messa in atto delle procedure di emergenza), che definisce i criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica di tutte le attrezzature e i dispositivi di emergenza, al fine di garantirne l'affidabilità e la disponibilità;

- la **procedura P30C4** (gestione delle imprese esterne), che definisce le procedure per l'affidamento e lo svolgimento di lavori e servizi da parte di imprese esterne;

- la **procedura P30C5** (informazione e consultazione del Rls), che definisce le modalità di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine alla definizione, attuazione, gestione, verifica e modifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza;

4.4. *attività di sorveglianza sanitaria:*

la società ha adottato la **procedura P30D** (gestione rapporti con medico competente e sorveglianza sanitaria), che assicura la corretta gestione dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte e l'applicazione delle prescrizioni conseguenti il controllo sanitario eseguito dal medico competente;

4.5. *attività di informazione e formazione dei lavoratori:*

la società ha adottato:

- la **procedura P30E1** (formazione del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro), che identifica le necessità di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori, in relazione alla posizione ricoperta e sugli argomenti specifici della salute e della sicurezza del lavoro, e fornisce gli elementi di input alla definizione del Programma di Addestramento Annuale (PAA);

- la **procedura P30E2** (gestione dei bisogni informativi, formativi e di addestramento), che garantisce l'attuazione delle azioni formative su tutti i temi di sicurezza, raccoglie gli input derivanti dalle varie procedure in relazione ai singoli temi affrontati e fornisce gli elementi per la pianificazione delle attività, quali risultanti dal Programma di Addestramento Annuale (PAA);

4.6. *attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori:*

la società ha adottato la **procedura P30F** (verifica del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza), che definisce le modalità di controllo delle procedure e delle istruzioni di lavoro;

#### 4.7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge:

la società gestisce la corretta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge attraverso le fasi gestite dal sistema ISO 14001 e ISO 9001. In particolare, ha adottato:

- nell'ambito della certificazione ISO 14001, la procedura P.A. 14.01 (Sorveglianza, misurazioni e verifiche di conformità), che garantisce la l'aggiornamento del quadro normativo di riferimento;
- nell'ambito della certificazione ISO 9001, la procedura PQ 04.02 (Tenuta sotto controllo delle registrazioni), che definisce le modalità di acquisizione e gestione delle documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

#### 4.8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate:

Ogni procedura adottata, al paragrafo 5, prevede i parametri di valutazione e la periodicità con cui deve essere eseguita la valutazione dell'applicazione e dell'efficacia della procedura specifica.

La valutazione periodica, documentata e sistematica viene eseguita mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

- a) l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b) il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c) la conformità a leggi, norme, politica della sicurezza, standard e prassi;
- d) la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

## 4. I SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Tutte le procedure del sistema di gestione della sicurezza definiscono le registrazioni da effettuare al fine di documentare l'adempimento agli obblighi di legge e alle prescrizioni del sistema di gestione. Inoltre, per garantire la corretta gestione e conservazione di tutti gli aspetti inerenti le attività di prevenzione e protezione, provvede alla registrazione:

- di incidenti di infortuni, segnalazioni di anomalie e relative indagini di approfondimento;
- delle ispezioni di sorveglianza sul rispetto delle procedure e istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori;
- delle azioni correttive e preventive;
- della consegna dei DPI;
- dei verbali di incontri di sicurezza effettuati a tutti i livelli organizzativi;
- dei protocolli sanitari e della sorveglianza medica periodica.

## 5. STRUTTURA, RESPONSABILITÀ COMPETENZE E SISTEMA DISCIPLINARE

La società ha adottato una suddivisione e un'articolazione delle funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

L'individuazione dei soggetti della sicurezza (datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, addetti alla squadra di primo soccorso, addetti alla squadra antincendio) è contenuta nel documento "Organigramma della sicurezza", che definisce la correlazione tra i soggetti dell'organizzazione della Società e le figure indicate dalla legge.

Il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza individua le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definisce univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti e responsabilità e indica il procedimento per comunicare ruoli e responsabilità a tutti i dipendenti.

Il sistema delle procedure definisce le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività importanti relativamente agli aspetti gestiti.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale, in funzione del ruolo occupato nell'organizzazione, sulla base delle definizioni di cui in particolare all'art. 2, d.lgs. n. 81/2008.

L'Odv viene costantemente tenuto aggiornato sui cambiamenti al sistema delle deleghe di funzioni.

Il mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto al par. 5, Parte generale del presente Modello.

## **6. IL SISTEMA DI CONTROLLO E IL RIESAME DEL MODELLO**

La Società assicura un costante ed efficace monitoraggio sul rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui alla presente Parte Speciale.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni e delle procedure;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità delle stesse a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente od infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

Il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, o suo delegato, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

## **7. I CONTROLLI DELL'ODV**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- (a) partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza, valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- (b) accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità, nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro ed RSPP) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;
- documenti di riesame della direzione sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.